

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/454/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 2000/176/PESC** 1

2000/455/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone** 2

2000/456/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa** 3

2000/457/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2000, che attua la posizione comune 1999/691/PESC sul sostegno alle forze democratiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)** 4

2000/458/PESC:

- ★ **Strategia comune del Consiglio europeo, del 19 giugno 2000, sulla regione mediterranea** 5

Dichiarazione del Consiglio europeo relativa alla strategia comune sulla regione mediterranea 11



Parlamento europeo
Consiglio
Commissione
Corte di giustizia
Corte dei conti
Comitato economico e sociale
Comitato delle regioni

2000/459/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, del 20 luglio 2000, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee** 12

Consiglio

2000/460/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)** 16

2000/461/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 17

Commissione

2000/462/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1966]** 18

2000/463/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2000) 2006]** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2000

che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 2000/176/PESC

(2000/454/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Nella posizione comune 2000/176/PESC ⁽¹⁾ il Consiglio ha deciso di sospendere l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC ⁽²⁾ per un periodo di sei mesi.
- (2) Nelle conclusioni del 10 luglio 2000 il Consiglio, nell'ambito del sostegno alla società civile, ha convenuto di prorogare fino al 31 marzo 2001 la sospensione del divieto di operare voli.
- (3) È opportuno, di conseguenza, prorogare la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC e abrogare la posizione comune 2000/176/PESC.
- (4) Sarà poi necessaria un'azione della Comunità per dare piena attuazione alle misure derivanti da tale sospensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC è sospesa fino al 31 marzo 2001.

Articolo 2

La sospensione di cui all'articolo 1 sarà oggetto di costante riesame.

Articolo 3

La posizione comune 2000/176/PESC è abrogata.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY

⁽¹⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone

(2000/455/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1306 (2000) che vieta l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone per un periodo iniziale di 18 mesi, esentando le importazioni di diamanti grezzi la cui origine sia certificata dal governo della Sierra Leone.
- (2) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione delle misure citate in prosieguo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sarà vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone nella Comunità alle condizioni di cui alla risoluzione 1306 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

I diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone attraverso il sistema del certificato d'origine compatibile con il paragrafo 5 della risoluzione 1306 (2000) saranno esentati dalla misura di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente posizione comune è riveduta qualora necessario.

Articolo 4

La presente posizione comune prende effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 5 gennaio 2002.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. PARLY

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2000

relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa

(2000/456/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Helsinki ha espresso profonda preoccupazione per la minaccia che il persistente conflitto in Cecenia fa gravare sulla stabilità della regione del Caucaso e per la sua possibile estensione dalla Cecenia alla Georgia, con effetti sulla sua integrità territoriale.
- (2) Il 10 aprile 2000 il presidente georgiano Shevardnadze ha chiesto all'Unione europea di contribuire agli sforzi del suo paese intesi a garantire la protezione delle frontiere e delle regioni limitrofe e di aumentare la protezione dalle minacce terroriste, in particolare contro la missione di osservatori dell'OSCE alle frontiere georgiane con la Repubblica cecena della Federazione russa.
- (3) La missione di osservatori dell'OSCE contribuisce alla stabilità nella regione fornendo informazioni dettagliate sul traffico e sugli avvenimenti che si verificano lungo il confine e che potrebbero provocare tensioni.
- (4) Dal 17 al 22 giugno 2000, il generale Sir Garry Johnson, in rappresentanza della Presidenza dell'Unione europea, ha proceduto ad una missione di valutazione in loco e ha concluso che sono palesemente necessarie attrezzature per consentire alle guardie confinarie georgiane di svolgere con efficacia le loro funzioni, in particolare la protezione della missione di osservatori dell'OSCE.
- (5) È necessario attuare rapidamente la presente azione comune.
- (6) La Commissione ha accettato l'incarico di svolgere taluni compiti necessari per l'attuazione della presente azione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea fornisce assistenza per rafforzare la capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere, mediante le guardie confinarie, la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa.
2. A tal fine l'Unione europea fornisce al governo della Georgia, entro il 15 settembre 2000, un aiuto sotto forma di

attrezzature, che saranno trasportate al posto di frontiera di Shatili entro il 30 settembre 2000.

Articolo 2

1. Il Consiglio incarica la Commissione di attuare la presente azione comune al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La Commissione controlla e valuta l'effettiva consegna delle attrezzature alla guardie confinarie georgiane, la loro successiva utilizzazione, nonché l'attuazione positiva della presente azione comune.
3. La Commissione, sotto l'autorità della Presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC, riferisce al riguardo al Consiglio.
4. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione coopererà, se opportuno, con le missioni locali degli Stati membri.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 1 milione di EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

Articolo 4

1. La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa ha termine il 31 dicembre 2000.
2. La presente azione comune è riesaminata entro il 30 settembre 2000 per accertare il rispetto delle scadenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
che attua la posizione comune 1999/691/PESC sul sostegno alle forze democratiche nella
Repubblica federale di Jugoslavia (RF)

(2000/457/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la posizione comune 1999/691/PESC, adottata dal Consiglio il 22 ottobre 1999, sul sostegno alle forze democratiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (RF) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 della posizione comune 1999/691/PESC, l'Unione europea si è impegnata a sostenere attivamente tutte le forze nella RF che dimostrano di essere impegnate appieno nella difesa dei valori democratici; in questo contesto il Consiglio ha adottato la decisione 2000/82/PESC ⁽²⁾ che attua detta posizione comune per quanto riguarda l'iniziativa «Energia in cambio della democrazia».
- (2) È necessario sostenere taluni comuni democratici serbi rifornendoli di asfalto, queste forniture si inseriscono nell'ambito dell'iniziativa «Energia in cambio della democrazia»; dato che l'asfalto è un derivato del petrolio, la sua fornitura persegue un obiettivo politico identico a quello della suddetta iniziativa ed i beneficiari sono scelti in base agli stessi criteri.
- (3) È quindi necessario adottare una decisione sui comuni cui sarà estesa detta iniziativa.

- (4) Un'azione della Comunità si rende successivamente necessaria al fine di attuare la misura citata in appresso,

DECIDE:

Articolo 1

Nel quadro del sostegno alla democratizzazione nella RF di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/691/PESC, è autorizzata la fornitura, la vendita o l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi ai seguenti comuni serbi: Cacak, Pancevo, Uzice, Kikinda, Arilje, Pozega, Presevo e Sabac.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY

⁽¹⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 2.2.2000, pag. 1.

**STRATEGIA COMUNE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 19 giugno 2000
sulla regione mediterranea**

(2000/458/PESC)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE STRATEGIA COMUNE:

PARTE I

VISIONE DELL'UE CIRCA LA REGIONE MEDITERRANEA

1. La regione mediterranea è di importanza strategica per l'UE. Una regione prospera, democratica, stabile e sicura, con una prospettiva aperta verso l'Europa, riveste un grande interesse per l'UE e per l'Europa nel suo complesso.
2. La regione mediterranea continua a dover affrontare sfide politiche, economiche, giuridiche, ecologiche e sociali. Se queste sfide complesse e diverse saranno superate, l'UE e i partner mediterranei dovranno lavorare insieme con una visione comune, sensibilità e rispetto reciproco.
3. La politica mediterranea dell'UE è retta dal principio del partenariato che dovrebbe essere attivamente sostenuto da entrambe le parti. L'UE lavorerà con i partner mediterranei per: sviluppare rapporti di buon vicinato; migliorare la prosperità; eliminare la povertà; promuovere e proteggere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto; promuovere la tolleranza culturale e religiosa nonché sviluppare la cooperazione con la società civile, incluse le ONG. A tal fine essa sosterrà gli sforzi compiuti dai partner mediterranei per raggiungere gli obiettivi delineati nel partenariato euromediterraneo, utilizzando le relazioni bilaterali per perseguire tali obiettivi e contribuendo alla creazione di un clima pacifico in Medio Oriente.
4. La presente strategia comune si fonda sul partenariato euromediterraneo definito nella dichiarazione di Barcellona e sul successivo acquis, sulla dichiarazione di Berlino, nonché sulla politica da lungo tempo consolidata dell'Unione europea nei confronti del Mediterraneo con le sue componenti bilaterali e regionali.
5. L'UE è convinta che la positiva conclusione del processo di pace in Medio Oriente su tutti i capitoli e la risoluzione di altri conflitti nella regione siano requisiti importanti per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. A causa dei suoi interessi nella regione e delle sue strette relazioni intratte-

nute da lungo tempo con i paesi che la costituiscono, l'Unione aspira a svolgere pienamente il proprio ruolo importante nel promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. La cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona è un elemento determinante per gettare le basi del periodo successivo alla pace. L'Unione sosterrà pertanto gli sforzi delle parti interessate in vista dell'attuazione degli accordi di pace. A tale proposito, l'adozione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, obiettivo preesistente all'adozione della presente strategia, dovrebbe essere un elemento determinante per il «processo successivo alla pace» nella regione mediterranea.

6. Consapevole dell'importanza vitale della regione mediterranea per l'UE e al fine di rafforzarne ulteriormente la dimensione mediterranea, il Consiglio europeo adotta la presente strategia comune. Essa contempla l'insieme delle relazioni dell'UE con tutti i suoi partner nel processo di Barcellona e con la Libia. Non include tuttavia le relazioni bilaterali dell'UE con quei paesi mediterranei candidati all'adesione all'UE, le quali rientrano nel processo di adesione. Mentre l'Unione europea continuerà a svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo di pace in Medio Oriente in base all'acquis, compresa la dichiarazione di Berlino, la presente strategia comune comprenderà il contributo dell'UE al consolidamento della pace in Medio Oriente dopo la conclusione di un accordo di pace globale.

PARTE II

OBIETTIVI

7. L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi nel quadro della sua politica nei confronti della regione mediterranea:
 - compiere progressi considerevoli e quantificabili verso il conseguimento degli obiettivi contenuti nella dichiarazione di Barcellona e nel successivo acquis, ossia:
 - instaurare un'area comune di pace e di stabilità attraverso un partenariato politico e di sicurezza,
 - creare un'area di prosperità condivisa attraverso un partenariato economico e finanziario,
 - promuovere un partenariato nel settore sociale, culturale e umano, sviluppando le risorse umane, promuovendo la comprensione fra le culture e gli scambi fra le società civili,

- promuovere i valori fondamentali accettati dall'UE e dai suoi Stati membri, inclusi i diritti dell'uomo, la democrazia, il buon governo, la trasparenza e lo Stato di diritto,
 - incoraggiare e assistere i partner mediterranei nel processo per raggiungere il libero scambio con l'UE e, reciprocamente ai termini della dichiarazione di Barcellona, la transizione economica e per attrarre maggiori investimenti nella regione,
 - rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, come sottolineato dal Consiglio europeo di Tampere,
 - perseguire il dialogo fra culture e civiltà al fine di combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia.
8. Per quanto concerne le questioni relative alla sicurezza, l'UE intende utilizzare la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in evoluzione per valutare come rafforzare, insieme con i partner mediterranei, la sicurezza fondata sulla cooperazione nella regione.
9. L'Unione ha già in passato svolto un ruolo attivo nell'impegno volto a creare una pace giusta, globale e duratura nonché a promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. L'Unione ritiene che la cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona sia un elemento determinante per gettare le basi del processo successivo alla pace. Nel quadro della presente strategia comune e tenendo conto del paragrafo 6, l'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere condizioni che aiutino le parti ad attuare gli accordi conclusi fra le stesse,
 - sviluppare le basi per normali relazioni di buon vicinato e incoraggiare le parti a impegnarsi nella cooperazione regionale,
 - contribuire al consolidamento della pace nella regione, incluse l'integrazione economica e la comprensione reciproca fra le società civili.
10. Per aumentare l'efficacia, l'impatto e la visibilità delle azioni e delle iniziative svolte dall'UE nella regione, saranno perseguiti i seguenti obiettivi generali:
- migliorare il coordinamento, la coerenza e la complementarità e garantire le sinergie fra le attività, gli strumenti e gli interventi dell'UE e dei suoi Stati membri a livello regionale e subregionale,
 - garantire la complementarità della politica mediterranea dell'UE con le politiche dell'UE nei confronti di altri partner.

PARTE III

SETTORI DI AZIONE E INIZIATIVE SPECIFICHE

11. L'UE, insieme ai suoi partner mediterranei, si impegna a intraprendere una revisione globale del processo di Barcellona allo scopo di rafforzare tale processo e incentrarlo maggiormente sulle azioni e sui risultati.
12. L'Unione europea si adopererà per condurre a buon fine le iniziative specifiche indicate in appresso, senza escludere la possibilità di presentarne altre; tali iniziative potranno eventualmente tenere conto delle situazioni ed esigenze specifiche dei paesi, delle regioni o sottoregioni interessati.

Aspetti politici e di sicurezza

13. L'UE rafforzerà il dialogo politico e in materia di sicurezza con i suoi partner mediterranei a tutti i livelli: bilateralmente, con i singoli partner mediterranei; nell'ambito del processo di Barcellona, inclusa, dopo la sua entrata in vigore, la Carta euromediterranea per la pace e la stabilità nonché in altri contesti multilaterali per:
- individuare il terreno comune per le questioni relative alla sicurezza volte a creare un'area comune di pace e di stabilità,
 - elaborare misure intese a rafforzare il partenariato, segnatamente promuovendo consultazioni e scambi di informazioni periodici con i partner mediterranei,
 - fornire informazioni tempestive e adeguate sulle iniziative che potrebbero interessare gli altri partner mediterranei,
 - rafforzare la cooperazione contro le sfide globali alla sicurezza, quali il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga,
 - cooperare su eventuali disposizioni per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la successiva ricostruzione, inclusa l'esortazione alla composizione pacifica dei conflitti e delle controversie, anche tramite strumenti giuridici,
 - esplorare le possibilità di affrontare problemi legati alle mine terrestri antipersona nella regione mediterranea attraverso la cooperazione nell'azione antimine, inclusi lo sminamento, le attività informative sulle mine e l'assistenza alle vittime, al fine di promuovere gli obiettivi della Convenzione di Ottawa,
 - promuovere la firma e la ratifica da parte dei partner mediterranei di tutti gli strumenti di non proliferazione, inclusi il TNP, la CWC, la BWC e il CTBT,
 - cercare di realizzare un'area del Medio Oriente, reciprocamente ed effettivamente controllabile, libera dalle armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche nonché dai rispettivi sistemi di lancio.

In tale contesto, l'UE terrà conto degli ulteriori sviluppi della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto

14. Nell'ambito del processo di Barcellona e nelle sue relazioni bilaterali con i partner mediterranei, l'UE:

- promuoverà attivamente il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, in particolare mediante il dialogo politico e il sostegno alla riforma giudiziaria, allo sviluppo di istituzioni e alla libertà di espressione, segnatamente attraverso il rafforzamento dei media indipendenti,
- sosterrà e incoraggerà gli sforzi per promuovere il buon governo,
- sottolineerà l'importanza di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, anche fornendo sostegno a soggetti governativi e non governativi della regione tramite la formazione, il controllo, la difesa e la sensibilizzazione in materia di diritti umani,
- nel contesto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, solleciterà l'accesso agli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, inclusa la piena attuazione dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione,
- prenderà misure per convincere tutti i partner mediterranei ad abolire la pena di morte secondo orientamenti concordati dell'UE.

Pace in Medio Oriente

15. L'UE, tenendo conto del paragrafo 6 della presente strategia comune:

- fornirà le sue conoscenze specialistiche, presenterà idee e proporrà i suoi buoni uffici e la sua assistenza alle parti principali del processo di pace per agevolare la conclusione di accordi di pace e per favorire la preparazione dell'«era successiva alla pace» in Medio Oriente,
- promuoverà attivamente i progressi per quanto riguarda il capitolo multilaterale del processo di pace basandosi anche sulle sinergie con il processo di Barcellona. Per quanto riguarda le questioni fondamentali, quali l'acqua e i profughi, l'UE offrirà, su richiesta, le sue conoscenze specialistiche,
- nel contesto di una composizione globale e su richiesta delle parti principali interessate, prenderà in considerazione la partecipazione degli Stati membri all'attuazione in loco delle disposizioni in materia di sicurezza,
- contribuirà all'impegno internazionale richiesto per attuare e consolidare la pace in Medio Oriente, segnatamente attraverso il sostegno alla cooperazione e all'integrazione economiche regionali e all'espansione dei flussi commerciali,

- opererà per rafforzare la stabilità in Medio Oriente mediante la sicurezza fondata sulla cooperazione attraverso i suoi contributi all'attuazione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, una volta adottata ed entrata in vigore.

Aspetti economici e finanziari

16. L'UE:

- opererà attivamente per la realizzazione degli accordi euromediterranei di associazione, segnatamente promuovendo ulteriormente la liberalizzazione progressiva degli scambi in tutti i settori di competenza dei partner conformemente alla dichiarazione di Barcellona,
- farà di tutto per accelerare la conclusione e l'attuazione dei restanti accordi di associazione,
- sosterrà le misure per aumentare l'attrattiva della regione per gli investitori, in particolare attraverso la creazione di un mercato più ampio, incoraggiando l'allineamento delle politiche in relazione al mercato unico dell'UE, migliorando il quadro normativo, garantendo un trattamento giusto ed equo degli investitori e aumentando la consapevolezza dell'UE delle opportunità di investimento nella regione,
- incoraggerà e sosterrà la cooperazione subregionale, come nel quadro dell'Unione del Maghreb arabo, in un ambito che conduca a una più estesa cooperazione regionale,
- incoraggerà e sosterrà gli sforzi dei partner mediterranei per aumentare gli scambi commerciali Sud/Sud, in particolare attraverso accordi commerciali Sud/Sud e l'armonizzazione progressiva delle regole in materia di origine,
- assisterà i partner mediterranei nel rafforzare la loro capacità di definire adeguate politiche commerciali e di partecipare attivamente ai negoziati commerciali, con particolare riguardo allo sviluppo di una zona di libero scambio euromediterranea e alle future negoziazioni in seno all'OMC,
- incoraggerà la liberalizzazione del saldo dei pagamenti correnti in vista di liberalizzare completamente, quanto prima, i movimenti di capitali. Promuoverà inoltre l'euro come valuta per i contratti e i pagamenti nel commercio mediterraneo,
- sosterrà l'interconnessione infrastrutturale tra i partner mediterranei e tra questi ultimi e l'UE, in base all'esperienza acquisita nel quadro delle reti transeuropee (RTE) nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni,
- incentiverà le politiche intese ad accrescere il ruolo del settore privato nonché la promozione delle piccole e medie imprese dei paesi partner mediterranei, segnatamente le PMI orientate all'esportazione, come uno dei mezzi più efficaci per creare un maggior numero di posti di lavoro,

- garantirà che sia data adeguata considerazione all'obiettivo di creare un'economia di mercato con una dimensione sociale, incluse le norme fondamentali di lavoro e la promozione della parità di genere.
17. L'UE incoraggerà l'adesione all'OMC di tutti i partner secondo condizioni opportune.
18. L'UE valorizzerà al massimo l'impatto della cooperazione finanziaria attraverso il bilancio comunitario, segnatamente MEDA, nonché attraverso la BEI, con le seguenti misure:
- la Comunità europea e gli Stati membri coordineranno le rispettive strategie in materia di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, i programmi e le azioni in favore dei partner mediterranei, e collaboreranno inoltre con altri donatori, per garantire la coerenza, la complementarità e, se opportuno, il cofinanziamento,
 - l'Unione europea intensificherà il dialogo economico con i partner mediterranei, segnatamente nel contesto della programmazione dell'assistenza finanziaria, al fine di promuovere una transizione economica più rapida, solide politiche fiscali e monetarie nonché la riforma strutturale,
 - la Commissione garantirà che le altre risorse disponibili nel bilancio comunitario a favore dei partner mediterranei siano usate in modo coerente. Si cercherà di migliorare il coordinamento con gli altri pertinenti programmi dell'UE (programma specifico del quinto programma quadro di R&S volto a confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria con i partner, SYNERGY, LIFE, INTERREG III).
19. L'UE promuoverà strategie e politiche meglio integrate in materia di gestione idrica nella regione mediterranea.

Ambiente

20. L'UE garantirà che sia presa in considerazione l'esigenza di promuovere una migliore integrazione degli aspetti ambientali ai fini della sostenibilità dello sviluppo economico.

Versante sociale e culturale

21. Oltre alla cooperazione nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, l'UE:
- prenderà tutte le misure necessarie per agevolare e incoraggiare la partecipazione della società civile nonché l'ulteriore sviluppo degli scambi umani tra l'UE e i partner mediterranei. Le ONG saranno incoraggiate a partecipare alla cooperazione a livello bilaterale e

regionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai mezzi di informazione e alle università,

- sosterrà gli sforzi volti a promuovere la cooperazione nelle questioni sociali, inclusa la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché a rafforzare il dialogo sociale,
- incoraggerà gli sforzi volti a migliorare l'istruzione e la formazione professionale, in particolare per i giovani e le donne allo scopo di accrescerne l'integrazione nei mercati del lavoro. In tale contesto sarà migliorata la cooperazione regionale attraverso lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di know-how e lo sviluppo di capacità.

Giustizia e affari interni

22. In base all'acquis del processo di Barcellona e a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, l'UE:
- agirà conformemente alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e ad altri strumenti pertinenti e promuoverà il pieno rispetto della stessa da parte dei partner mediterranei,
 - studierà la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio dei visti,
 - promuoverà l'individuazione delle corrispondenze tra ordinamenti giuridici di diversa ispirazione al fine di risolvere problemi di diritto civile concernenti le persone: diritto di successione e diritto di famiglia, incluso il divorzio,
 - promuoverà la trasparenza e una maggiore prevedibilità degli ordinamenti giuridici dei partner al fine di promuovere gli investimenti stranieri e di incoraggiare i migranti legali a svolgere attività a favore dello sviluppo comune con i loro paesi d'origine,
 - garantirà la liberalizzazione delle norme sul trasferimento dei profitti, e troverà soluzioni per evitare le doppie imposizioni, in particolare per i migranti legali e quelli con doppia nazionalità,
 - svilupperà meccanismi efficaci di cooperazione per la lotta alle organizzazioni di immigrazione clandestina, inclusa la tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso la conclusione di accordi di riammissione concernenti i propri cittadini e i cittadini di paesi terzi nonché gli apolidi,
 - avvierà dialoghi volti a istituire sistemi moderni ed efficaci di controllo delle frontiere, offrendo tra l'altro accesso ai programmi di formazione e scambi di funzionari,

- coopererà con i partner mediterranei per affrontare la questione della migrazione, tenendo pienamente conto delle realtà economiche, sociali e culturali presenti nei paesi partner. In un siffatto approccio occorrerà combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti dell'uomo,
 - svilupperà un approccio comune che sia inteso a garantire l'integrazione nella società dei cittadini di paesi partner mediterranei che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un determinato periodo di tempo e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, che miri a ravvicinare il loro status giuridico in tale Stato membro a quello goduto dai cittadini dell'UE,
 - scambierà informazioni e dati statistici con i partner mediterranei sui flussi migratori.
23. L'UE svilupperà ulteriormente la sua cooperazione con i partner mediterranei nella lotta alla criminalità organizzata, inclusi il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso:
- l'assistenza alla formazione dei membri del corpo giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge, con particolare riguardo alle informazioni sull'acquis comunitario in materia di criminalità organizzata,
 - l'offerta di collaborazione ai partner mediterranei per sviluppare il quadro giuridico, istituzionale e giudiziario necessario per il perseguimento di questi reati nonché meccanismi di cooperazione per la lotta alla criminalità transnazionale.

L'UE continuerà ad incoraggiare i partner mediterranei ad aderire alle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e a seguire il principio secondo cui la lotta al terrorismo deve basarsi strettamente sui principi del diritto internazionale e sul rispetto dei diritti dell'uomo.

PARTE IV

STRUMENTI E MEZZI

Disposizioni generali

24. La presente strategia comune è attuata dalle istituzioni e dagli organi dell'UE, ciascuno nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dai trattati, e in conformità delle procedure applicabili ai sensi degli stessi.
25. Per quanto riguarda gli aspetti della presente strategia comune che rientrano nell'ambito della PESC dell'Unione, il Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, appoggiato dall'inviato speciale per il processo di pace in Medio Oriente, assiste il Consiglio e la Presidenza

nell'attuazione di detta strategia e degli atti adottati in base alla stessa. Fatte salve le competenze ai sensi del trattato CE, la Commissione è pienamente associata in conformità degli articoli 18 e 27 del trattato UE.

26. Il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 3 del trattato UE, assicurano la coerenza, l'unità e l'efficacia dell'azione dell'Unione. L'efficacia della presente strategia comune sarà ottimizzata garantendo la maggiore coerenza possibile tra i vari strumenti e settori di azione dell'Unione, e tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri. L'Unione garantirà la complementarità tra la sua politica mediterranea e le altre politiche.
27. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della presente strategia comune utilizzando in modo appropriato e coordinato tutti i pertinenti strumenti e mezzi a loro disposizione. La presente strategia comune lascerà impregiudicate le disposizioni vigenti in base alle quali gli Stati membri riconoscono uno Stato, decidono della sua adesione alle organizzazioni internazionali o decidono il mantenimento o la conduzione delle relazioni bilaterali diplomatiche o di altro tipo (ad esempio le relazioni bilaterali politiche, sportive o culturali).

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri

28. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri:
- riesaminano, in base alle rispettive competenze e capacità, le azioni, i programmi, gli strumenti e le politiche esistenti che non rientrano nella dichiarazione di Barcellona né negli atti di attuazione della stessa, al fine di assicurarne la coerenza con la presente strategia comune e, qualora si ravvisino incongruenze, apportano i necessari adeguamenti alla prima data di riesame,
 - sfruttano integralmente e opportunamente gli strumenti e i mezzi esistenti, oltre a tutti i programmi pertinenti dell'UE e degli Stati membri, nonché redigono e tengono aggiornato, a tal fine, un inventario indicativo delle risorse dell'Unione, della Comunità e degli Stati membri mediante le quali sarà attuata la presente strategia comune.

Coordinamento

29. Un particolare impegno è rivolto dagli Stati membri al coordinamento delle iniziative nei confronti della regione mediterranea, anche nell'ambito di organizzazioni regionali e internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'ONU, l'OSCE, e gli istituti finanziari internazionali (IFI); tale coordinamento terrà debitamente conto della competenza comunitaria.
30. Gli Stati membri che partecipano ad altri consessi impegnati, come obiettivo principale o secondario, in attività riguardanti il Mediterraneo, assumono una condotta coerente con gli obiettivi della presente strategia comune.

31. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione presso i partner mediterranei tengono pienamente conto della presente strategia comune quando coordinano le loro attività in loco.
32. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per una cooperazione più efficace con le organizzazioni regionali e internazionali e cercheranno di realizzare gli obiettivi della presente strategia comune insieme ad altri paesi che perseguono gli stessi scopi.

Attuazione e riesame

33. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di:
- assicurare che ogni Presidenza presenti al Consiglio, nell'ambito del suo programma generale, punti prioritari per l'attuazione della presente strategia comune, che si ispirino agli obiettivi di cui alla parte II e tengano conto dei settori d'azione di cui alla parte III,
 - riesaminare e valutare le iniziative lanciate dall'Unione sulla base della presente strategia comune e riferire al Consiglio europeo, almeno annualmente, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in essa previsti,
 - riesaminare la situazione nella regione mediterranea e l'andamento della cooperazione con i partner mediterranei nell'attuazione della presente strategia comune e inserire una valutazione al riguardo nella relazione destinata al Consiglio europeo,
 - se necessario, raccomandare al Consiglio europeo modifiche delle parti II e III della presente strategia comune.

34. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, contribuirà a tale attuazione e riesame.

Cooperazione con i partner mediterranei

35. L'Unione europea e i suoi Stati membri lavoreranno in stretta collaborazione con i partner mediterranei per attuare la strategia comune, in particolare attraverso gli accordi di associazione e mediante il Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona, anche prendendo in esame le raccomandazioni e le preoccupazioni espresse dai partner mediterranei.

PARTE V

Durata

36. La presente strategia comune si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione per un periodo iniziale di quattro anni. Essa può essere prorogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccomandazione del Consiglio.

Pubblicazione

37. La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Santa Maria da Feira, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio europeo

Il Presidente

A. GUTERRES

Dichiarazione del Consiglio europeo relativa alla strategia comune sulla regione mediterranea

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nell'adottare le azioni comuni, le posizioni comuni e tutte le altre decisioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (Politica estera e di sicurezza comune), in base alla strategia comune.

Gli atti che non rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea continuano ad essere adottati conformemente alle procedure decisionali appropriate previste dalle pertinenti disposizioni dei trattati, ivi compresi il trattato che istituisce la Comunità europea e il titolo VI del trattato sull'Unione europea.

In occasione dell'adozione della strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea, il Consiglio europeo ribadisce che l'Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi delle parti intesi a concludere, e successivamente ad attuare, accordi di pace. In tale contesto l'Unione europea si baserà sui principi esposti nella dichiarazione fatta nel marzo del 1999 dal Consiglio europeo di Berlino.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, coadiuvato dall'inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, e la Commissione ad esaminare quale contributo il processo di Barcellona possa apportare alla stabilità in Medio Oriente, ad operare per accrescere la visibilità dell'Unione e a proporre iniziative concrete intese a promuovere lo sviluppo della regione nel clima post-conflitto. Sarà trasmessa al Consiglio europeo una relazione in merito alle questioni suddette.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE
CORTE DI GIUSTIZIA
CORTE DEI CONTI
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
COMITATO DELLE REGIONI

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E
DEL COMITATO DELLE REGIONI**

del 20 luglio 2000

**relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee**

(2000/459/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE,
LA CORTE DI GIUSTIZIA,
LA CORTE DEI CONTI,
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità ⁽¹⁾, dispose che a Lussemburgo venisse insediato l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle Comunità europee (nel prosieguo: «l'Ufficio»). Tale disposizione fu quindi attuata con la decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE ⁽²⁾, modificata dalla decisione 80/443/CEE, Euratom, CECA ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 52 del 13.7.1967, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 107 del 25.4.1980, pag. 44.

- (2) Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 del Consiglio ⁽²⁾, reca disposizioni specifiche per il funzionamento dell'Ufficio.
- (3) Appare necessario adeguare la disciplina normativa dell'Ufficio all'evoluzione della prassi relativa all'esercizio delle competenze spettanti all'autorità investita del potere di nomina.
- (4) Il settore editoriale ha subito un'evoluzione tecnologica considerevole, di cui si deve tener conto nella gestione dell'Ufficio.
- (5) La decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE ha subito diverse sostanziali modifiche; in occasione dell'introduzione di nuove modifiche è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'«Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee» (nel prosieguo «l'Ufficio») ha lo scopo di provvedere, secondo le migliori modalità tecniche e finanziarie e sotto la responsabilità delle istituzioni delle Comunità europee, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni e dei relativi servizi.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s'intende per:

- 1) «edizione»: la produzione e diffusione delle pubblicazioni, in qualsiasi forma o veste e con qualsiasi procedimento attuale o futuro;
- 2) «istituzioni»: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni;
- 3) «organi ed organismi»: gli organi e gli organismi istituiti dai trattati o in base a quest'ultimi.

Articolo 3

1. L'Ufficio provvede, direttamente o mediante altre aziende, all'esecuzione dei seguenti compiti:

- a) l'edizione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (nel prosieguo: «la Gazzetta ufficiale»);
- b) l'edizioni di altre pubblicazioni delle Comunità europee e dei relativi servizi, fatti salvi i paragrafi 2 e 3;
- c) l'edizione delle pubblicazioni emananti dagli organi ed organismi, su loro richiesta.

2. I documenti aventi carattere interno possono essere prodotti e diffusi da ciascuna istituzione.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3.

3. In casi eccezionali gli organi ed organismi possono editare le pubblicazioni senza l'intervento dell'Ufficio, qualora tale intervento determini un aumento significativo degli oneri finanziari o l'Ufficio non sia in grado di far fronte ad una situazione urgente che richieda la produzione e diffusione entro termini brevissimi di una data pubblicazione. Essi ne informano senza indugio il comitato di direzione.

4. L'esecuzione dei compiti dell'Ufficio comprende in particolare le seguenti operazioni:

- a) raggruppamento dei documenti da editare;
- b) preparazione e verifica dei testi e degli altri elementi in conformità alle indicazioni fornite dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi;
- c) stipulazione dei contratti con i fornitori;
- d) stampa dei lavori urgenti e dei lavori a tiratura ridotta;
- e) vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- f) controllo di qualità;
- g) sorveglianza finanziaria sui contratti conclusi con i fornitori;
- h) collaudo qualitativo e quantitativo;
- i) controllo contabile, ivi incluse la liquidazione e l'attestazione ai sensi del regolamento finanziario;
- j) catalogazione e archiviazione delle pubblicazioni;
- k) gestione delle vendite;
- l) esecuzione materiale della diffusione.

Inoltre, l'Ufficio fornisce all'istituzione, agli organi e agli organismi ogni utile informazione tecnica, finanziaria e commerciale per i loro progetti di edizione, assistendoli inoltre nella redazione dei contratti quadro.

5. La decisione relativa alla pubblicazione resta di esclusiva competenza di ogni istituzione, organo od organismo.

Articolo 4

1. È istituito il comitato direttivo dell'Ufficio. Ogni istituzione dispone in esso di un voto.

2. Il comitato direttivo si riunisce, almeno ogni sei mesi, su iniziativa del presidente o su richiesta di una delle istituzioni.

3. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice. Ove il comitato direttivo sia chiamato ad adottare una decisione particolare sulla pubblicazione di un testo di una delle istituzioni, tale maggioranza deve tuttavia includere il voto dell'istituzione interessata, fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 5

1. Il comitato direttivo esercita, nel comune interesse delle istituzioni, degli organi e degli organismi, le seguenti funzioni:

- a) stabilisce all'unanimità le norme di funzionamento dell'Ufficio;
- b) stabilisce all'unanimità le linee direttive della politica di vendita e diffusione gratuita;
- c) rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi suggerimento che possa agevolare il buon andamento dell'Ufficio;
- d) nell'ambito della procedura di bilancio redige, in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio; in questo stesso ambito propone alla Commissione gli adeguamenti dell'organico dell'Ufficio che esso ritenga necessari;
- e) definisce la natura e la tariffa delle prestazioni supplementari che l'Ufficio può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni, gli organi e gli organismi;
- f) definisce la natura delle prestazioni per le quali l'Ufficio ricorre alla subfornitura;
- g) redige, in base ad un progetto elaborato dal direttore, una relazione annua di gestione che riguardi in particolare, sulla scorta della contabilità analitica, tutte le voci di entrata e di spesa relative ai lavori effettuati e alle prestazioni fornite dall'Ufficio; prima del 1° maggio di ogni anno trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio precedente;
- h) partecipa alla nomina di taluni funzionari secondo le modalità stabilite nell'articolo 6.

2. Per quanto riguarda la Gazzetta ufficiale, il comitato direttivo esercita in particolare le seguenti competenze:

- a) sollecita, presso le sedi competenti di ciascuna istituzione, le decisioni di massima che devono essere applicate congiuntamente dalle istituzioni utenti della Gazzetta ufficiale e vigila sull'esecuzione delle decisioni adottate;
- b) presenta ogni proposta utile per il miglioramento della struttura e della veste della Gazzetta ufficiale;
- c) presenta, alle istituzioni, proposte sull'armonizzazione della veste dei testi da pubblicare;
- d) esamina le difficoltà riscontrate nelle operazioni correnti relative all'edizione della Gazzetta ufficiale e, ai fini del loro superamento, formula le necessarie istruzioni nell'ambito dell'Ufficio e le opportune raccomandazioni per le istituzioni;
- e) decide all'unanimità se e secondo quali modalità le pubblicazioni non emananti dalle istituzioni possano essere effettuate sulla Gazzetta ufficiale. Questa disposizione non si applica tuttavia alle pubblicazioni effettuate in base a disposizioni di diritto comunitario;
- f) esso può chiedere alla Commissione, a norma dell'articolo 133 del regolamento finanziario, di aprire un conto bancario per la gestione di un fondo di rotazione destinato

a finanziare le operazioni affidate ai fornitori che siano necessarie per l'edizione della Gazzetta ufficiale.

3. Il comitato adotta all'unanimità il proprio regolamento interno dopo averlo sottoposto all'esame delle istituzioni. Esso designa il presidente fra i suoi membri.

Articolo 6

1. Per i funzionari o agenti dei gradi A 1, A 2, A 3, e LA 3, le competenze dell'autorità investita del potere di nomina sono esercitate dalla Commissione secondo le seguenti modalità.

La Commissione procede alla nomina dei funzionari di grado A 1, A 2, A 3 e LA 3 soltanto previo il parere favorevole del comitato direttivo. Per i gradi A 1 e A 2 tale parere deve essere emesso all'unanimità.

Il comitato direttivo partecipa strettamente ai procedimenti che devono essere svolti prima della nomina dei funzionari e agenti di grado A 1, A 2, A 3 e LA 3, e in particolare alla redazione degli avvisi di posto vacante, all'esame delle candidature e alla designazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

2. Per quanto riguarda i funzionari e agenti non contemplati dal paragrafo 1, le competenze dell'autorità investita del potere di nomina sono esercitate dalla Commissione. Questa può delegare i propri poteri al direttore dell'Ufficio.

La Commissione o il direttore dell'Ufficio, qualora questi sia stato delegato all'esercizio del potere di nomina, informano il comitato direttivo sulle nomine, sulla stipulazione dei contratti, sulle promozioni e sull'avvio di procedimenti disciplinari relativi ai funzionari e agenti non contemplati dal paragrafo 1. Se la Commissione non ha delegato al direttore dell'Ufficio il potere di nomina per tali funzionari e agenti, i procedimenti sono svolti dalla Commissione su proposta del direttore stesso.

3. I procedimenti amministrativi relativi agli atti menzionati nei paragrafi 1 e 2 nonché la gestione corrente del personale, segnatamente in ordine al pensionamento, alla cassa malattia, agli incidenti di lavoro, alle retribuzioni e ai congedi, sono svolti secondo le stesse modalità in vigore per gli agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo.

4. I posti vacanti nell'ambito dell'Ufficio sono portati in tempo utile a conoscenza dei funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità.

Articolo 7

1. Gli stanziamenti destinati all'Ufficio, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, sono indicati in modo particolareggiato nell'ambito di un allegato della stessa sezione.

Tale allegato reca uno stato delle entrate e delle spese, con suddivisioni identiche a quelle delle sezioni di bilancio.

2. I posti assegnati all'Ufficio sono enumerati nell'ambito di un allegato dell'organico della Commissione.

3. Ogni istituzione, organo e organismo conserva la funzione di ordinatore per gli stanziamenti del proprio bilancio riguardanti le «spese di pubblicazione». Le spese occasionate dalla diffusione gratuita della pubblicazione sono a carico dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato. Il comitato direttivo definisce le modalità della cooperazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi.

4. Le prestazioni fornite dall'Ufficio a titolo oneroso sono fatturate secondo modalità stabilite dal comitato direttivo. Alla chiusura dell'esercizio, il comitato direttivo informa l'autorità di bilancio sulla ripartizione degli importi così riscossi nell'ambito dell'allegato della linea di bilancio.

5. L'Ufficio tiene conti distinti per la vendita della Gazzetta ufficiale e la vendita delle pubblicazioni. I proventi netti della vendita sono versati alle istituzioni, agli organi e agli organismi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Per «proventi netti delle vendite» s'intende la differenza tra gli importi fatturati e le spese di gestione, d'incasso e di banca.

Articolo 8

Il direttore dell'Ufficio, sotto l'autorità del comitato direttivo e nei limiti delle competenze di quest'ultimo, è responsabile per il buon andamento dell'Ufficio. Provvede al segretariato del comitato direttivo e rende conto a quest'ultimo dell'esecuzione delle proprie funzioni, presentandogli qualsiasi suggerimento utile per il buon andamento dell'Ufficio. Esercita il potere gerarchico sul personale dell'Ufficio. In caso di assenza o impedimento e in deroga alle norme sulla supplenza, le funzioni del direttore sono svolte da un funzionario dell'Ufficio designato dal comitato direttivo.

Articolo 9

La decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata s'intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addì 20 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per la Corte di giustizia

Il Presidente

F. PARLY

Per il Consiglio

Il Presidente

R. PRODI

Per la Corte dei conti

Il Presidente

G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS

Per la Commissione

Il Presidente

J. O. KARLSSON

Per il Comitato economico e sociale

Il Presidente

B. RANGONI MACHIAVELLI

Per il Comitato delle regioni

Il Presidente

J. CHABERT

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

(2000/460/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 1999/311/CE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006).
- (2) Detto programma è destinato ai paesi dell'Europa centrale e orientale non associati beneficiari potenziali dell'aiuto economico in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma Phare) ⁽⁵⁾ o del programma destinato a sostituirlo, nonché ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla fornitura di assistenza agli Stati associati d'Europa orientale e d'Asia centrale ⁽⁶⁾ (che sostituisce il vecchio programma Tacis).
- (3) La nota in calce introdotta all'articolo 2 della decisione 1999/311/CE precisa che il programma è destinato «attualmente» all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- (4) Occorre potere, in avvenire, estendere il programma Tempus III ad altri paesi della regione, e in special modo alla Croazia,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/311/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tempus III riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale non associati designati come ammessi a fruire di aiuto economico in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE) o del programma destinato a sostituirlo, oltre ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e alla Mongolia, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (che sostituisce il vecchio programma Tacis). Tali paesi sono in appresso denominati "paesi beneficiari potenziali".»
- 2) La nota in calce 1 è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

⁽¹⁾ Parere reso il 14.6.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 24.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 14.6.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 20.6.1999, pag. 68).

⁽⁶⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2000/461/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Juan Antonio Megias García, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 29 giugno 2000,

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. José Ramón Bustillo Navia-Osorio è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Juan Antonio Megias García per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2000) 1966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 17 e 18, considerando quanto segue:

- (1) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di api/alveari o api regine (con nutrici) devono essere stabiliti conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE. L'autorizzazione si applica a tutti i paesi terzi.
- (2) Per le importazioni nella Comunità di api/alveari, api regine e loro nutrici conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE deve essere stabilito un certificato sanitario.
- (3) In caso di malattie nuove o esotiche devono essere adottate misure supplementari.
- (4) La direttiva 96/93/CEE del Consiglio⁽³⁾ stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi. Occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle previste da detta direttiva.

(5) Viene qui istituito un nuovo regime di certificazione, la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di api (*Apis mellifera*)/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi solo se conformi alle garanzie richieste nel certificato sanitario redatto secondo il modello riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18.

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER API/ALVEARI, API REGINE E LORO NUTRICI DESTINATI AD ESSERE SPEDITI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto di ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO
	N. Originale ⁽¹⁾
	2. Paese di origine
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. AUTORITÀ COMPETENTE
	5. Indirizzo — dell'azienda di origine — dell'azienda di destinazione
6. Luogo di carico	
7. Mezzo di trasporto ⁽²⁾	
8. Specie	
9. Numero di api/alveari o api regine (con nutrici) ⁽³⁾	
10. Identificazione della partita	

⁽¹⁾ Presentare un certificato distinto per ciascuna partita; una copia dell'originale deve scortare la spedizione fino alla destinazione originaria; il periodo di validità è di dieci giorni.

⁽²⁾ Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del container e l'eventuale numero di sigillo.

⁽³⁾ Cancellare la dicitura inutile.

11. ATTESTATO ⁽¹⁾

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

- 1) le api (*Apis mellifera*)/gli alveari o le api regine con nutrici sopra indicati:
 - a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;
 - b) non provengono da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana e vigente per almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalla suddetta autorità;
 - c) appartengono ad alveari o provengono da alveari da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi e sottoposti, con esito negativo, ad una prova per l'accertamento della peste americana secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle norme diagnostiche dell'O.I.E.;
 - d) sono stati sottoposti a ispezione in data odierna e non presentano segni o sintomi di malattia o di infestazioni.
- 2) Il materiale da imballaggio e i prodotti di accompagnamento provengono direttamente dall'apiario di allevamento destinato all'esportazione e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati né con altri prodotti o materiali contaminati o estranei all'apiario di esportazione.

Fatto a Bruxelles, il

.....
(firma del funzionario responsabile) ⁽²⁾

Timbro ⁽²⁾

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

⁽¹⁾ Completare entro 24 ore dal carico.

⁽²⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2000) 2006]

(2000/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») dispone le compilazioni di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La ditta Bayer AG in data 25 gennaio 2000 ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo relativo alla sostanza attiva MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico).
- (3) Le suddette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri.
- (4) Il fascicolo relativo al MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico) è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 10 marzo 2000.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva.
- (6) Tale accertamento è necessario per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale

sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti della direttiva.

- (7) Tale decisione non pregiudica il fatto che al richiedente possano essere richiesti ulteriori dati o informazioni allo scopo di chiarire taluni punti del fascicolo. La richiesta da parte dello Stato membro relatore di presentare ulteriori dati necessari per chiarire il fascicolo è ininfluenza circa la data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.
- (8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Francia proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo al MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico).
- (9) La Germania presenterà alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, accompagnate da eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli usi proposti:

fascicolo presentato dalla ditta Bayer AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inclusione del MKH 65 61 (propossicarbazone-sodico) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 10 marzo 2000.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
